

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE



La legge 46 del 2021 ha conferito delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'introduzione dell'Assegno Unico e Universale (AUU).

Con l'approvazione del decreto legislativo 21 dicembre del 2021 n. 230, il governo ha dato attuazione alla Legge delega introducendo l'AUU nel nostro ordinamento.

La riforma ha la finalità di semplificare e razionalizzare gli strumenti di welfare a sostegno della famiglia e della natalità e allarga la platea dei beneficiari. Con l'introduzione della nuova misura non ci sono più il Premio alla Nascita, l'Assegno di natalità (*bonus bebè*), gli assegni al nucleo familiare (ANF) e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni. Resterà, invece, in vigore il *bonus* nido.

È definito "universale" perché garantito a tutte le famiglie con figli a carico.

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE



L'assegno Unico e Universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli con disabilità.

L'importo varia a seconda delle condizioni reddituali della famiglia che lo richiede.

Per il calcolo dell'importo è necessario presentare l'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) valido nel momento in cui si presenta la domanda.

Senza l'Isee si avrà diritto solo all'importo minimo.

Chi presenterà la domanda entro il 30 giugno avrà riconosciuti gli assegni spettanti, a partire dal mese di marzo.

BENEFICIARI



L'assegno è riconosciuto:

- ✚ Per ogni figlio minorenni a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza)
- ✚ Per ogni figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per cui sussista una delle seguenti condizioni:
 - Frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea
 - Svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui
 - Sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego
 - Svolga il servizio civile universale
- ✚ Per ciascun figlio/a con disabilità a carico, senza limiti di età

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



Chi può presentarla:

- ✚ Genitori conviventi
- ✚ Genitori separati/divorziati
- ✚ Genitore unico
- ✚ Genitori affidatari
- ✚ Tutore del figlio
- ✚ Tutore del genitore
- ✚ Figlio/a maggiorenne

*I percettori di Reddito di Cittadinanza non devono presentare domanda. L'INPS erogherà automaticamente l'Assegno Unico.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



Quali sono i requisiti:

Chi ha la responsabilità genitoriale e presenta la domanda, dovrà possedere (al momento della domanda e per tutta la durata dell'erogazione) i seguenti requisiti:

- ✚ Essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo/a familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino/a di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi
- ✚ Essere soggetto/a al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia
- ✚ Essere residente e domiciliato/a in Italia
- ✚ Essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



La domanda per il riconoscimento dell'Assegno Unico può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio. Dovrà essere presentata ogni anno e farà riferimento al periodo compreso tra marzo dell'anno di presentazione della domanda e febbraio dell'anno successivo.

Si potrà presentare:

- ✚ Da parte del richiedente tramite INPS (telematica) con Spid (almeno di livello 2)
- ✚ Tramite Patronato
- ✚ Tramite Contact Center dell'INPS, telefonicamente

L'assegno può essere richiesto in pari misura (50%) tra chi esercita la responsabilità genitoriale.

In caso di nuove nascite, la domanda va presentata entro 120 gg dalla nascita del figlio per poter ottenere il riconoscimento dell'assegno dal settimo mese di gravidanza. In caso di presentazione decorsi i 120 gg. dalla nascita, l'assegno è riconosciuto dal mese successivo a quello di presentazione.

EROGAZIONE



Per le domande presentate entro il 28 febbraio, l'erogazione avverrà **a partire da marzo**. Per le domande presentate dal mese di marzo in poi, l'assegno sarà erogato dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, con diritto alle mensilità arretrate esclusivamente se presentate entro il 30 giugno. Dopo il 30 giugno si ha diritto alla misura a partire dal mese successivo.

L'Assegno è corrisposto mensilmente dall'INPS al richiedente nella misura del 100% o su richiesta, anche successiva, in pari misura (50%) tra chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al 100% al genitore affidatario. Tale possibilità dovrà essere espressa nel modello di domanda telematica e dovrà essere validata anche dall'altro genitore. In assenza di tale validazione, il pagamento sarà effettuato nella misura del 50% al solo genitore richiedente.

Il nuovo Assegno Unico sarà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario (IBAN indicato in domanda) o con bonifico domiciliato.

Chi percepisce il Reddito di Cittadinanza, senza presentare domanda, riceverà l'importo dovuto con le stesse modalità di erogazione del RdC.

IMPORTI E MAGGIORAZIONI



Il beneficio è rivolto a tutti i nuclei familiari con figli a carico sulla base della condizione economica del nucleo misurata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), del numero di figli e di eventuali maggiorazioni.

Il richiedente dovrà essere in possesso di ISEE in corso di validità che potrà ottenere:

-  Presso un CAF
-  Tramite il sito Inps al servizio “Isee precompilato” con lo SPID, la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi

In assenza di ISEE saranno corrisposti gli importi minimi dell'assegno previsti dalla normativa.

Per ciascun figlio successivo al secondo è riconosciuta una maggiorazione di 85€ per i nuclei con ISEE fino a 15.000€, che si riduce progressivamente fino a 15€ per quelli con ISEE pari o superiore a 40.000€.

Per i nuclei con 4 o più figli è riconosciuta una maggiorazione forfettaria di 100€ mensili per nucleo.

In caso di variazione della composizione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'Assegno Unico e universale, dovrà essere presentata una DSU aggiornata.

MAGGIORAZIONE TRANSITORIA



Per le prime tre annualità è istituita una maggiorazione di natura transitoria*, su base mensile, in presenza delle ulteriori seguenti condizioni:

- ✚ ISEE non superiore a 25.000 euro;
- ✚ Effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'Assegno per il Nucleo Familiare alla presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente. L'importo aggiuntivo da erogare sarà determinato dalla sommatoria, su base mensile, della componente familiare e della componente fiscale delle vecchie detrazioni, dalla quale sommatoria dovrà essere sottratto l'importo dell'assegno come determinato dalla nuova normativa.

La maggiorazione mensile spetta:

- ✚ Interamente, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022
- ✚ Con un importo pari a 2/3, nell'anno 2023
- ✚ Con un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025

***La maggiorazione terminerà a decorrere dal 1° marzo 2025.**

COMPATIBILITÀ



Il nuovo Assegno è compatibile con eventuali misure regionali e/o locali a favore dei figli e, pur facendo parte del reddito a fini ISEE, non concorre alla formazione del reddito a fini fiscali. Inoltre l'assegno non rileva all'interno del reddito ai fini del calcolo RdC.

L'Assegno è Compatibile:

- ✚ Con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province Autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali
- ✚ Con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati:
 - per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l'INPS corrisponde d'ufficio l'Assegno Unico congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza
 - Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare

ABROGAZIONI



Con l'Assegno sono abrogati:

- ✚ Premio alla nascita e il Bonus bebè, con effetto dal 1° gennaio 2022
- ✚ Assegno dei Comuni per nuclei familiari con almeno 3 figli; con effetto dal 1° marzo 2022
- ✚ Detrazioni per figli fino al 21 anno e gli incrementi previsti, a decorrere dal 1° marzo 2022
- ✚ Assegni ai Nuclei Familiari limitatamente ai nuclei con figli e orfanili, con effetto dal 1° marzo 2022
- ✚ Fondo di sostegno alla natalità e relative prestazioni

Documentazione utile

Dlgs 21 dicembre 2021, n. 230 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00252/sg>

Simulatore on line INPS <https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore>

Faq INPS <https://www.inps.it/prestazioni-e-servizi/faq-domande-frequenti/assegno-unico-e-universale>

*Rammentiamo che il 3 gennaio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. 1 del 2022, l'*errata corrige* contenente le Tabelle 1 e D mancanti nella pubblicazione precedente

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/01/03/1/sg/pdf>

